



CITTA' DI ROSOLINA

Provincia di Rovigo



ORDINANZA DEL SINDACO

n° 31 del 25/10/2024

OGGETTO:	DEROGA ALL'ORDINANZA N° 11 DEL 29.05.2024 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI" PER PASSEGGIATE EQUESTRI PRESSO LA BATTIGIA DELL'ARENILE DI ROSOLINA MARE e DELL'ARENILE DELL'ISOLA DI ALBARELLA NEL PERIODO COMPRESO FRA SABATO 26 OTTOBRE 2024 E DOMENICA 9 MARZO 2025 (NELLA FASCIA ORARIA COMPRESA FRA LE ORE 7.00 E LE ORE 17.00)
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Comune di Rosolina n° 11 del 29.05.2024 con oggetto: "Disciplina delle attività balneari";

VISTO l'art. 2bis dell'ordinanza del Comune di Rosolina n° 11 del 29.05.2024 il quale testualmente cita:

"(...) Art. 2 bis Prescrizioni per l'accesso alle spiagge con animali

2 bis.1 *Sull'arenile è vietato l'accesso degli animali ad eccezione dei cani e degli altri animali d'affezione, il cui accesso è disciplinato dalla L.R. Veneto n° 60 del 28.12.1993 ed in particolar modo dall'art. 18bis e dalla successiva D.G.R. Veneto n° 500 del 19.04.2016, le cui disposizioni si intendono integralmente recepite, anche se non materialmente riportate, nel presente atto. E' comunque vietato l'accesso ed il transito dei cani e degli altri animali d'affezione sulla battigia.*

Prescrizioni per i fruitori delle aree demaniali marittime libere

2 bis.2 *Nel Comune di Rosolina è stata individuata, a sud dell'arenile di Rosolina Mare (VEDI PLANIMETRIE 3, 4), un'area pari a circa 7.630 mq (corrispondente ad un fronte mare di m 50) in cui è consentito il libero accesso e la permanenza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione, segnalata da apposita cartellonistica multilingue e dotata di appositi cestini per i rifiuti. Su tale tratto di arenile il servizio di salvamento NON è garantito.*

2 bis.3 *I fruitori delle aree demaniali marittime di cui al punto precedente devono avere con sé il libretto sanitario del cane in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. È revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano, ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero. A tutela della salute dei propri animali e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che i cani siano stati sottoposti alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e*

parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare. Il cane deve essere, inoltre, munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente. Fuori dall'area di permanenza degli animali di affezione, il cane deve essere condotto sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree e nei luoghi aperti al pubblico. Inoltre, nei limiti del possibile, il conduttore del cane deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio delle autorità vigilanti preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

2 bis.4 *Per il benessere dell'animale i conduttori devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio e, nel caso di stazionamento prolungato, di un ombrellone per dare ombra agli animali. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare. La responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del proprietario del cane.*

2 bis.5 *Il conduttore del cane deve munirsi di una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (art. 3b -Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali), nonché essere dotato di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Il conduttore del cane deve farsi carico di rimuovere tempestivamente eventuali deiezioni solide per poi depositarle nei preposti contenitori. Deve invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare.*

Prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly

2 bis.6 *I concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina (VEDI PLANIMETRIE 1, 2, 3, 7 – area complessiva 27.021 mq – fronte mare complessivo 392 m), abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione, oltre a predisporre adeguati dispositivi di comunicazione (rif.: punto 3.1ter della presente ordinanza), devono osservare anche quanto disposto da eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti.*

2 bis.7 *Fermo restando che la responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del suo proprietario, i concessionari e i gestori delle spiagge di cui al punto precedente sono tenuti ad attrezzare l'area con:*

- idonea cartellonistica multilingue nei termini di legge;
- adeguati cestini di rifiuti per lo smaltimento delle deiezioni degli animali, nonché distributore di paletta e sacchetti;
- idonei spazi che consentano agli animali ospitati di ripararsi all'ombra, in qualunque momento, ed accedere ad una propria ciotola d'acqua;
- un servizio di doccia ad uso esclusivo degli animali.

Inoltre i concessionari devono garantire periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia.

2 bis.8 *I concessionari devono porre in essere il controllo del libretto sanitario del cane ospitato in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. È revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero. Tale obbligo deve trovare adeguato riscontro informativo nella cartellonistica multilingue. A tutela della salute dei cani e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che il conduttore del cane assicuri il concessionario e rechi con sé i documenti che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali*

malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare.

2 bis.9 *Il concessionario definisce le modalità affinché il conduttore del cane o di altri animali d'affezione debba assicurare che:*

- *la conduzione del cane avvenga ove previsto con un guinzaglio di lunghezza massima di metri 1,50;*
- *il conduttore del cane deve portare con sé una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (art. 3b - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali);*
- *il cane sia munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente;*
- *le deiezioni solide siano tempestivamente rimosse e siano subito depositate nei contenitori preposti, le deiezioni liquide siano subito disperse dilavandole con abbondante acqua di mare.*

2 bis.10 *Il concessionario vigilerà nei limiti del possibile affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle Autorità preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare. (...)"*

CONSIDERATO che anche negli anni passati sono pervenute al Comune di Rosolina varie richieste per poter compiere delle passeggiate equestri lungo il litorale di Rosolina Mare;

RILEVATO che dette passeggiate equestri rivestono carattere terapeutico, sportivo e non di lucro;

RILEVATO che negli ultimi tempi è sempre più diffusa l'ippoterapia consistente nella induzione di miglioramenti funzionali psichici e motori attraverso l'attento uso dei numerosi stimoli che si realizzano nel corso della "interazione uomo – cavallo";

TENUTO CONTO che non sussistono condizioni tali da determinare situazioni di pericolo nello svolgimento delle passeggiate equestri di cui sopra, in considerazione che durante il periodo invernale l'arenile non è interessato dalle attività balneari;

ORDINA

per le motivazioni specificate in premessa, la deroga al divieto di accesso da parte dei cavalli sulla battigia dell'arenile di Rosolina Mare e dell'arenile dell'Isola di Albarella, al fine dello svolgimento, da parte di chiunque ne abbia interesse, di passeggiate equestri da tenersi nel periodo compreso fra sabato 26 ottobre 2024 e domenica 9 marzo 2025 (nella fascia oraria compresa fra le ore 7.00 e le ore 17.00)

DISPONE

- 1) **che dette passeggiate equestri vengano svolte adottando tutte le precauzioni finalizzate alla pulizia nonché alla sicurezza pubblica;**
- 2) **che l'amministrazione scrivente venga sin d'ora sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone, cose o animali a causa dello svolgimento delle passeggiate equestri in argomento;**
- 3) **che dette passeggiate equestri vengano effettuate esclusivamente lungo la battigia, non interessando in alcun modo i percorsi pedonali, le piste forestali presenti e le**

aree dunali (rif. nota Servizio Forestale Regionale per le province di Padova e Rovigo acquisita al protocollo comunale al n° 21484 in data 02.12.2011);

- 4) che:
 - l'accesso dei cavalli nella battigia dell'arenile di Rosolina Mare avvenga esclusivamente mediante l'attraversamento della spiaggia libera collocata tra il modulo n° 18 dell'arenile di Rosolina Mare ("Bagno Tamerici") ed il modulo n° 19 dell'arenile di Rosolina Mare ("Lido Azzurro"), così come individuata nell'elaborato tecnico allegato A;
 - l'arenile di Rosolina Mare interessato dalle passeggiate equestri sia esclusivamente il tratto individuato dalle seguenti coordinate GPS in gradi decimali (latitudine) 45.1470356 e (longitudine) 12.3280605 per la zona a nord nonché (latitudine) 45.1223961 e (longitudine) 12.3279586 per la zona a sud, così come individuato nell'elaborato tecnico allegato A;
- 5) che:
 - l'accesso dei cavalli nella battigia dell'arenile dell'Isola di Albarella avvenga esclusivamente dal sentiero che dalla zona sud dell'Isola (presso la darsena – rif. coordinate GPS in gradi decimali latitudine - 45.0630527 e longitudine - 12.3564114) porta alla battigia prospiciente gli stabilimenti balneari, così come individuato nell'elaborato tecnico allegato B, ed alla luce del contenuto della nota della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo datata 23.10.2024 prot. 0544738 ed acquisita al protocollo comunale al n° 18085 in data 23.10.2024;
 - la porzione nord dell'arenile dell'Isola di Albarella (corrispondente allo stabilimento balenare "Capo Nord") interessato dalle passeggiate equestri sia esclusivamente il tratto individuato dalle seguenti coordinate GPS in gradi decimali (latitudine) 45.0887896 e (longitudine) 12.3371157 per la zona a nord-ovest nonché (latitudine) 45.0880776 e (longitudine) 12.3403772 per la zona a nord-est, così come individuato nell'elaborato tecnico allegato B;
 - la porzione sud dell'arenile dell'Isola di Albarella (corrispondente allo stabilimento balenare "Centro Sportivo") interessato dalle passeggiate equestri sia esclusivamente il tratto individuato dalle seguenti coordinate GPS in gradi decimali (latitudine) 45.0852256 e (longitudine) 12.3466697 per la zona a sud-ovest nonché (latitudine) 45.0823243 e (longitudine) 12.3493787 per la zona a sud-est, così come individuato nell'elaborato tecnico allegato B;
- 6) che i cavalli siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente;
- 7) che i cavalli non vengano mai lasciati incustoditi e liberi di vagare;
- 8) che alla fine della passeggiata equestre i fruitori e/o i proprietari dei cavalli provvedano alla pulizia dell'area da eventuali deiezioni degli animali;
- 9) **che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul sito web del Comune di Rosolina e venga trasmessa:**
 - § ai titolari di concessioni demaniali marittime riguardanti tratti dell'arenile di Rosolina destinati alla balneazione;
 - § al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio Comunale **sino al 10 marzo 2025;**
 - § all'Ufficio Segreteria Comunale;
 - § al Settore II° del Comune di Rosolina – Servizio Turismo;
 - § al Settore V° del Comune di Rosolina – Servizio Assetto del Territorio e Servizio Demanio marittimo turistico ricreativo;
 - § al Settore VI° del Comune di Rosolina – Servizio Manutenzioni e Patrimonio - Ecologia ed Ambiente;
 - § al Settore VII° del Comune di Rosolina – Comando di Polizia Locale;
 - § al Servizio Igiene dell'Azienda USSL n° 5 Polesana – Rovigo;
 - § all'A.R.P.A.V. di Rovigo;
 - § al Comando Carabinieri di Rosolina;
 - § alla Capitaneria di Porto di Chioggia;
 - § al Comando Squadriglia Navale della Guardia di Finanza di Porto Levante;

- § all'Ufficio Locale Marittimo – Località Albarella – Comune di Rosolina;
- § alla Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
- § al Gruppo Carabinieri Forestale Rovigo - Adria;
- § all'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT) di Rosolina.

INFORMA

che nei confronti del presente provvedimento è ammessa impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

ORDINA

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Rosolina

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Rosolina ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.